

**Prot. int. n. 3861** del 27/08/2018

Torino, lì 27/08/2018

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E MESSA IN SICUREZZA PRESSO I SITI CIMITERIALI CITTADINI - COMPARTO NORD**

**VERBALE DI VERIFICA  
DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA  
art. 97 commi 1-5-6 e 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.**

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di agosto, presso l'Ufficio Tecnico di AFC di c.so Novara 151, si è conclusa l'attività di verifica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016 relativamente al procedimento di affidamento della procedura negoziata in oggetto da parte del Responsabile del Procedimento.

A seguito dell'apertura delle offerte economiche avvenuta in data 24/07/2018, vista la soglia di anomalia indicata dal sistema MEPA di Consip S.p.A., si è proceduto a richiedere (mediante PEC prot. n. 3440 del 24/07/18), alla ditta M&G COSTRUZIONI Srls che ha presentato un ribasso del 29,888%, i giustificativi delle voci di prezzo successivamente consegnati presso gli uffici di AFC in data 08/08/2018 (prot. n. 3724 del 9/08/2018).

Nel procedere alla verifica dei suddetti documenti, si è tenuto conto dei seguenti criteri:

1. le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
2. l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, al di sotto della quale la risposta dell'appaltatore dovrebbe considerarsi incongrua per definizione;
3. il D.lgs. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere la prestazione, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
4. la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tener conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
5. il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile; può pertanto, ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano

dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

6. la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa in riferimento alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

- a. all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b. alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c. all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;

Considerato, infine che:

- d. non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016;
- e. non sono, altresì ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Tutto ciò premesso, si procede quindi presa visione e analisi della documentazione presentata dalla ditta M&G COSTRUZIONI Srls riscontrando all'interno della stessa la presenza dei seguenti documenti di cui la ditta ha tenuto conto per la formulazione dell'offerta:

1. schede di giustificazione dei prezzi richiesti;
2. tabella riepilogativa degli oneri della sicurezza aziendali;
3. tabella per la giustificazione dell'aliquota per spese generali;
4. tabelle riepilogative per raffronto tra prezzi corrisposti e costi sostenuti;

Dopo attento lavoro di valutazione e corrispondenza con i prezzi indicati nella lista delle categorie di cui all'offerta economica presentata, scaturiscono le seguenti considerazioni:

- il costo della manodopera dichiarato in sede di offerta, già preso in esame al momento dell'apertura delle buste ma analizzato anche nella complessiva valutazione in corso di svolgimento, tiene conto della presenza media continua di 5 operai per tutta la durata dei lavori;
- da un'indagine analitica svolta a campione su alcune voci di prezzo più significative, raffrontando gli importi teorici netti (assoggettati a ribasso offerto) che potranno essere corrisposti in sede di esecuzione dei lavori, associati alle quantità considerate (pur passibili di variazioni vista la specifica tipologia d'appalto di manutenzione ordinaria) con i relativi costi sostenuti dall'Impresa applicando quelli dichiarati sui giustificativi, si ottiene una simulazione finale complessiva di risultato in sostanziale pareggio (cfr. Prospetto di raffronto allegato). Poiché i costi dichiarati dall'Offerente sono già comprensivi di spese generali (11%) e utile d'impresa (6%), tale previsione risulta comunque remunerativa per quest'ultimo;



- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia alle giustificazioni presentate dall'impresa;
- l'Offerente ha presentato dettagliati prospetti analitici giustificativi dei singoli prezzi d'appalto ma non ha fornito adeguate spiegazioni in merito agli elementi di cui all'art.97 c.4 d. lgs. 50/2016 per i quali risulta necessario richiedere specifica relazione di accompagnamento integrativa;

Tutto ciò premesso si rimanda il giudizio sulla congruità dell'offerta in attesa di ricevere gli ulteriori suddetti elementi da richiedere all'Impresa

Visto il Direttore dei Lavori  
(arch. Danilo Englaro)

  
.....  
**AFC Torino S.p.A.**

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(arch. Walter Saino)

.....  
**AFC Torino S.p.A.**  
*Il Responsabile Unico del Procedimento*  
*Arch. Walter Saino*